

Determinazione 27 dicembre 2018

AGGIORNAMENTO DELLA REMUNERAZIONE SPETTANTE, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 558/2018/R/EFR, NEL CASO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI REALIZZATI SULLE ISOLE NON INTERCONNESSE CHE ENTRANO IN ESERCIZIO A PARTIRE DALL'1 GENNAIO 2019

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI ENERGIA ALL'INGROSSO
E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

VISTI:

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 febbraio 2017 (di seguito: decreto ministeriale 14 febbraio 2017);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 dicembre 2015, 583/2015/R/com, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato WACC o TIWACC);
- la deliberazione dell'Autorità 7 settembre 2017, 614/2017/R/efr;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2018, 558/2018/R/efr (di seguito: deliberazione 558/2018/R/efr) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2018, 639/2018/R/com (di seguito: deliberazione 639/2018/R/com).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto ministeriale 14 febbraio 2017 ha definito le condizioni e le modalità per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili; per ciascuna delle predette isole, l'Allegato 1 al medesimo decreto ministeriale 14 febbraio 2017 individua obiettivi minimi di sviluppo delle fonti rinnovabili da raggiungere entro il 31 dicembre 2020 in relazione a:
 - installazione, presso utenze domestiche e non domestiche, di sistemi con pannelli solari termici per la copertura dei consumi di acqua calda o per il *solar cooling*. Concorre a tale obiettivo anche l'installazione, esclusivamente in sostituzione di scaldacqua elettrici, di pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria;
 - installazione di impianti di produzione di energia elettrica collegati alla rete elettrica isolana, alimentati dalle fonti rinnovabili disponibili localmente. I predetti impianti di produzione possono essere asserviti a specifiche utenze, ivi inclusa la ricarica di veicoli elettrici, con immissione parziale nella rete elettrica, ovvero possono immettere in rete tutta l'energia elettrica prodotta.Gli interventi possono essere eseguiti dai gestori delle reti elettriche delle singole isole ovvero da soggetti terzi;

- il decreto ministeriale 14 febbraio 2017, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati:
 - definisce (articolo 3 e Allegato 2) i requisiti che devono possedere gli impianti per accedere alle nuove forme di remunerazione di cui al medesimo decreto ministeriale, nonché le modalità per l'effettuazione dei conseguenti controlli assegnati al Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE);
 - assegna all'Autorità il compito di definire le modalità di remunerazione degli interventi e di utilizzo dell'energia prodotta (articolo 4) nel rispetto dei principi ivi richiamati;
 - promuove l'ammodernamento delle reti elettriche isolate (articolo 5);
 - promuove la realizzazione di almeno due progetti integrati innovativi che, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e continuità del servizio, consentano, entro il 31 dicembre 2020, di ridurre la produzione elettrica annua convenzionale secondo i termini indicati nel medesimo decreto ministeriale (articolo 6);
 - definisce le condizioni per eventuali cumulabilità degli incentivi (articolo 7);
 - definisce, nel caso dell'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, semplificazioni autorizzative qualora i medesimi impianti siano installati aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi (articolo 8);
- il decreto ministeriale 14 febbraio 2017 prevede che, nel caso di impianti di produzione di energia elettrica, la nuova remunerazione:
 - spetti solo all'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio a seguito della data di entrata in vigore della deliberazione recante i valori della remunerazione stessa (deliberazione 558/2018/R/efr), compresi i potenziamenti e le riattivazioni;
 - non trovi applicazione per gli impianti realizzati ai fini del rispetto dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti;
 - nel caso in cui un'isola venga interconnessa alla rete elettrica nazionale, venga riconosciuta limitatamente agli impianti che entrano in esercizio entro due anni dalla data dell'interconnessione;
- il decreto ministeriale 14 febbraio 2017 prevede che, nel caso di impianti di produzione di energia termica, la nuova remunerazione spetti:
 - all'energia termica prodotta da pannelli solari termici utilizzata per la copertura dei consumi di acqua calda sanitaria e per il *solar cooling* entrati in esercizio a seguito della data di entrata in vigore della deliberazione recante i valori della remunerazione stessa;
 - alle pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria entrate in esercizio a seguito della data di entrata in vigore della deliberazione recante i valori della remunerazione stessa;
- il decreto ministeriale 14 febbraio 2017 ha assegnato all'Autorità molteplici compiti, tra cui, in particolare:
 - la definizione della remunerazione degli interventi e dell'energia prodotta da fonti rinnovabili (articolo 4, comma 1);

- la definizione delle modalità con le quali le risorse per l'applicazione degli articoli 4 e 6 del medesimo decreto ministeriale trovano copertura per il tramite della componente tariffaria UC₄, ora elemento A_{UC4RIM} della componente tariffaria A_{RIM} (articolo 8, comma 4).

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 558/2018/R/efr e il relativo Allegato A, ha dato attuazione al decreto ministeriale 14 febbraio 2017 individuando, tra l'altro, la remunerazione per l'energia elettrica e termica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati sulle isole non interconnesse ed entrati in esercizio a seguito della data di entrata in vigore della medesima deliberazione (14 novembre 2018);
- con riferimento agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la deliberazione 558/2018/R/efr prevede che:
 - la remunerazione dell'energia elettrica prodotta sia assicurata per un periodo di 20 anni e sia di tipo *feed in tariff* per la quota di energia elettrica prodotta e immessa in rete (remunerazione onnicomprensiva pari alla cosiddetta "tariffa base") e di tipo *feed in premium* per la quota di energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata in sito (pari alla differenza tra l'energia elettrica prodotta netta e l'energia elettrica immessa in rete). Tale *feed in premium* viene calcolato come differenza tra la "tariffa base" e il valore attribuito all'energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata in sito tenendo conto dei prezzi di mercato dell'energia;
 - il produttore all'atto della richiesta presentata al GSE per l'accesso alla remunerazione prevista dal decreto ministeriale 14 febbraio 2017, possa scegliere tra le seguenti due alternative di "tariffa base":
 - a. una "tariffa base" pari al costo evitato efficiente (prodotto tra il consumo specifico efficiente e il costo unitario del combustibile relativo alla singola isola) espresso in €/MWh (Tabella 1 dell'Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr). Tale "tariffa base" non può essere inferiore ad un valore minimo e superiore ad un valore massimo differenziati per classi di potenza, ma non per fonte, e costanti per l'intero periodo di diritto alla remunerazione (Tabella 2 dell'Allegato A alla medesima deliberazione 558/2018/R/efr);
 - b. una "tariffa base" costante per l'intero periodo di diritto alla remunerazione e differenziata per classi di potenza e per gruppi di isole (Tabella 3 dell'Allegato A alla medesima deliberazione 558/2018/R/efr);
 - in relazione agli impianti solari termici, la remunerazione spettante sia pari al minimo tra il valore di cui alla Tabella 4 del medesimo Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr e il 65% della spesa sostenuta per l'acquisto dell'impianto, come definita e verificata dal GSE applicando le medesime modalità di cui al decreto interministeriale 16 febbraio 2016;
- i valori delle "tariffe base" di cui alla Tabella 2 e alla Tabella 3 dell'Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr (valori funzionali all'individuazione della

remunerazione spettante all'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili), nonché i valori di cui alla Tabella 4 dello stesso Allegato A (remunerazione spettante agli impianti solari termici) sono stati definiti come meglio dettagliato nella parte motiva della medesima deliberazione, assumendo un valore del WACC (pari al 5,31%) calcolato utilizzando i valori dei parametri base previsti dal TIWACC per il triennio 2016-2018 ad eccezione de:

- il livello di *gearing* g , pari al rapporto tra il capitale di debito (D) e la somma di capitale proprio (E) e capitale di debito (D+E), assunto pari a 0,8;
- il termine β^{asset} , misura del rischio sistematico depurato dall'effetto derivante dalla struttura finanziaria e dal livello di indebitamento delle imprese, assunto pari a 0,429;
- la deliberazione 558/2018/R/efr ha previsto, inoltre, che i valori delle “tariffe base” di cui alla Tabella 2 e alla Tabella 3 dell'Allegato A alla medesima, nonché i valori delle tariffe incentivanti di cui alla Tabella 4 dello stesso Allegato A siano oggetto di revisione automatica, effettuata dal Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, a fronte di eventuali aggiornamenti dei parametri che compongono il WACC, fermi restando i valori dei termini g e β^{asset} poiché questi ultimi sono stati individuati come mediamente rappresentativi degli investimenti in impianti di produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili sulle isole non interconnesse; i valori rivisti sono applicati solo agli impianti che entrano in esercizio successivamente alle medesime revisioni;
- la deliberazione 558/2018/R/efr ha altresì previsto che i valori di cui ai precedenti punti siano soggetti, previa consultazione, a complessiva revisione su base triennale; e che, anche in tale caso, i valori così rivisti siano applicati solo agli impianti che entreranno in esercizio da una data, da definirsi, successiva alla predetta revisione e tale da consentire di completare gli investimenti già avviati.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 639/2018/R/com, ha effettuato l'aggiornamento infra-periodo, relativo al triennio 2019-2021, dei valori dei parametri base del WACC comuni a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del TIWACC, nonché del livello di *gearing*, secondo le previsioni dell'articolo 6 del TIWACC;
- i valori dei parametri base del WACC aggiornati dalla deliberazione 639/2018/R/com, da utilizzare per l'aggiornamento automatico dei valori di cui alla Tabella 2, alla Tabella 3 e alla Tabella 4 dell'Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr, sono i seguenti:
 - $RF_p^{nominal}$ pari a 0,64%;
 - isr_p pari a 1,62%;
 - ia_p pari a 1,7%;
 - CRP_p pari a 1,4%;
 - T_p pari a 31,0%;
 - tc_p pari a 24,0%;

- l'utilizzo dei valori dei parametri base del WACC di cui al precedente alinea, nonché dei valori di *gearing g* (pari a 0,8) e β^{asset} (pari a 0,429) comporta che il valore aggiornato del WACC da utilizzare ai fini dell'aggiornamento dei valori della Tabella 2, della Tabella 3 e della Tabella 4 dell'Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr sia pari a 5,71% (in sostituzione del precedente 5,31%).

RITENUTO OPPORTUNO:

- aggiornare, come previsto dal comma 5.8, lettera a), e dal comma 11.5, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr, i valori delle “tariffe base” di cui alla Tabella 2, alla Tabella 3 e i valori delle tariffe incentivanti di cui alla Tabella 4 dell'Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr, utilizzando un WACC pari al 5,71%;
- prevedere che i valori aggiornati di cui sopra trovino applicazione nel caso di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati sulle isole non interconnesse e ammessi a beneficiare della remunerazione di cui alla deliberazione 558/2018/R/efr che entrano in esercizio a partire dall'1 gennaio 2019

DETERMINA

1. I valori delle “tariffe base” di cui alla Tabella 2 e alla Tabella 3 dell'Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr da applicare nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzati sulle isole non interconnesse e ammessi a beneficiare della remunerazione di cui alla deliberazione 558/2018/R/efr che entrano in esercizio a partire dall'1 gennaio 2019 sono riportati nella Tabella 2 e nella Tabella 3 allegate alla presente determinazione.
2. I valori della remunerazione spettante di cui alla Tabella 4 dell'Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr da applicare nel caso di impianti solari termici realizzati sulle isole non interconnesse e ammessi a beneficiare della remunerazione di cui alla deliberazione 558/2018/R/efr che entrano in esercizio a partire dall'1 gennaio 2019 sono riportati nella Tabella 4 allegata alla presente determinazione.
3. La presente determina è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 dicembre 2018

IL DIRETTORE
Massimo Ricci

Potenza nominale impianto [kW]	Tariffe base	
	Valore minimo tariffa base [€/MWh]	Valore massimo tariffa base [€/MWh]
$0,5 \leq P \leq 6$	150,8	216,1
$6 < P \leq 20$	137,1	198,1
$20 < P \leq 200$	127,7	182,4
$P > 200$	119,3	166,0

Tabella 2

Potenza nominale impianto [kW]	Tariffe base [€/MWh]				
	Lampedusa Linosa Pantelleria	Alicudi Filicudi Marettimo Panarea Salina Stromboli	Levanzo Lipari Ustica Vulcano	Capraia Capri Giglio Ponza Tremiti Ventotene	Favignana
$0,5 \leq P \leq 6$	170,6	197,1	175,6	192,3	158,4
$6 < P \leq 20$	155,5	180,7	160,1	175,3	144,0
$20 < P \leq 200$	144,2	166,4	148,4	162,6	134,1
$P > 200$	132,8	151,4	136,7	149,7	125,3

Tabella 3

Tipologia impianto con pannelli solari termici	Tariffa incentivante riconosciuta [€]
Circolazione naturale	271 * S
Circolazione forzata e altre tipologie	730 * S

S è la superficie dei pannelli solari, espressa in m², come definita dal decreto interministeriale 16 febbraio 2016, cioè la superficie lorda Ag come precisata nel documento del GSE "Regole applicative del D.M. 16 Febbraio 2016"

Tabella 4